

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 76/A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 17 agosto 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **S.S. Calcio Giugliano S.r.l.** nei confronti di:

**F.I.G.C.**

**S.S. Juve Stabia S.r.l.**

– Oggetto:

Ricorso avverso il mancato ripescaggio della S.S. Calcio Giugliano S.r.l. al Campionato di Serie C1 2005/2006.

La ricorrente ha disputato nella stagione sportiva 2004/2005 il Campionato di Serie C2 classificandosi al 5° posto nel girone C.

In data 7 luglio, in conformità al C.U. n. 224/A, la ricorrente ha presentato domanda di ripescaggio alla Serie C1.

Con delibera del Consiglio Federale del 16 agosto 2005, è stato disposto il ripescaggio in Serie C1 delle Società Calcio Chieti S.p.A., S.S. Juve Stabia S.r.l., Calcio Monza Brianza 1912 S.p.A. e San Marino Calcio S.r.l..

– Pretese:

Accertare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del C.U. n. 224/A del 13 giugno 2005 in ordine ai criteri di ripescaggio;

accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della delibera del Consiglio Federale del 16 agosto 2005, con il quale è stato disposto il ripescaggio della Società S.S. Juve Stabia S.r.l.;

accertare e/o dichiarare il diritto della Società Sportiva Calcio Giugliano S.r.l. ad essere ripescata in Serie C1, stagione sportiva 2005/2006, con l'ordine alla F.I.G.C. di disporre l'ammissione al Campionato, anche in soprannumero.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 AGOSTO 2005

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro